

PARTE SPECIALE J

REATI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Parte speciale J

REATI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La “parte speciale J” è dedicata alla trattazione dei reati in materia di criminalità organizzata così come individuati nell’art. 24 *ter* d.lgs. n. 231 del 2001.

Di seguito viene riportato l’elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalle suddette disposizioni, le modalità attraverso le quali queste fattispecie criminose possono essere compiute nonché le “macro aree” sensibili, i ruoli aziendali coinvolti e i protocolli di prevenzione attuati all’interno della Società. Infine, vengono riportati anche i c.d. “processi strumentali”, i “principi generali di comportamento” e i “compiti dell’Organismo di Vigilanza”.

Ai fini del presente documento si considera Protocollo di prevenzione “una specifica connotazione di una variabile organizzativa, secondo cui è progettata l’attività sensibile o che agisce sugli output della stessa, con l’effetto di azzerare o ridurre la probabilità o la frequenza con cui può essere compiuto un reato del catalogo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001”.

1. Fattispecie di reato in materia di criminalità organizzata

1.1 Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere

1.1.1 Testo della norma del Codice Penale

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

1.1.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "chiunque".

Perché possa parlarsi di associazione per delinquere occorre la partecipazione di (almeno) tre soggetti. Tale requisito assume rilevanza con riguardo a tutte le condotte previste e punite dall'art. 416 c.p.

Il numero minimo degli associati deve essere valutato in senso oggettivo – in quest'ottica, si deve avere riguardo alla componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio, non al numero degli imputati presenti nel processo –. Ne discende che integra il reato in commento anche la (eventuale) partecipazione di persone rimaste ignote, decedute o giudicate a parte (Cass. pen., sez. VI, 6 aprile 2005, Biancucci; Cass. pen., sez. II, 30 aprile 2001, Cataldo).

1.1.3 Descrizione

Secondo l'impostazione tradizionale della Corte di cassazione, gli elementi costitutivi dell'associazione per delinquere sono dati dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo tra tre o più persone finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione del programma delinquenziale e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di fare parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma stesso (Cass. pen., sez. I, 22 febbraio 1979, Pino).

Dalla definizione che precede si evince chiaramente come la finalizzazione del vincolo associativo continuativo alla commissione di una serie indeterminata di delitti costituisca il cuore della fattispecie incriminatrice in esame, giustificandone vuoi la collocazione sistematica nell'ambito del titolo II, libro V del codice penale ("[d]elitti contro l'ordine pubblico"), vuoi l'oggettività giuridica.

Proprio in quest'ottica, la Suprema Corte è giunta ad affermare la sufficienza, ai fini che qui ci occupano, di un accordo di carattere generale volto all'attuazione di un programma del tutto indeterminato di reati – fine, che assume rilevanza a prescindere dalla effettiva commissione di questi ultimi (Cass. pen., sez. VI, 14 giugno 1995, Montani; Cass. pen., sez. VI, 22 aprile 1989, Morelli; Cass. pen., sez. I, 28 novembre 1988, Donato; Cass. pen., sez. I, 23 giugno 1988, Olivieri. Nel senso della ammissibilità anche di un programma maggiormente specifico, pur nella necessità di un concorrente fine ulteriore avente ad oggetto una serie indeterminata di delitti, si è espressa Cass. pen., sez. I, 21 agosto 1990, Ventura).

Ciò, sul presupposto che la lettera dell'art. 416 c.p. postuli unicamente una pluralità di delitti programmati, consistendo lo spirito della norma nella repressione di condotte che, quand'anche non raggiungano il livello del concorso di persone nel reato, costituiscono non di meno un pericolo per l'ordine pubblico (Cass. pen., sez. I, 15 gennaio 1997, Ciampà).

Su questo sfondo, la Corte di cassazione sottolinea l'impossibilità di desumere la responsabilità relativa ai singoli reati – fine dalla mera partecipazione all'associazione (Cass. pen., sez. I, 18 febbraio 1998, Nikolic), occorrendo all'uopo la prova di una effettiva partecipazione (morale o materiale) al fatto, alla stregua dei tradizionali criteri dettati in tema di accertamento della responsabilità penale (Cass. pen., sez. I, 1° aprile 1992, Bruno. Cass. pen., sez. I, 30 gennaio 1992, Abbate, tuttavia, postula la sufficienza del mero consenso anche tacito).

Da quanto precede discende che è a partire da detti assiomi di fondo che occorre trarre le mosse laddove si intenda individuare il criterio distintivo tra il delitto in esame e il concorso di persone nel reato continuato. Criterio distintivo che la Suprema Corte ha tradizionalmente individuato nel grado di determinatezza del disegno criminoso rispetto al programma associativo. Così, se per aversi associazione per delinquere, l'accordo deve essere diretto all'attuazione di un più ampio programma criminoso per la commissione di una

serie non determinata di delitti – ciò che dà vita ad un vincolo associativo, fonte di allarme sociale (Cass. pen., sez. VI, 22 aprile 1989, Morelli) –, perché si possa parlare di concorso di persone nel reato continuato, occorre invece che l'accordo intervenga in via occasionale, per la realizzazione di uno o più reati specificamente predeterminati (Cass. pen., sez. VI, 22 aprile 1989, Morelli. Nello stesso senso, Cass. pen., sez. V, 22 febbraio 1999, Boldrini; Cass. pen., sez. V, 20 gennaio 1999, Stolder; Cass. pen., sez. VI, 16 gennaio 1998, Pastori; Cass. pen., sez. VI, 12 maggio 1995, Mauriello; Cass. pen., sez. I, 5 dicembre 1994, Semeraro; Cass. pen., sez. I, 15 gennaio 1993, Ambrosino; Cass. pen., sez. I, 11 ottobre 1991, Niccolai).

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non è necessario che l'associazione si sostanzi in un organismo formale, che trae origine da un regolare atto costitutivo, essendo all'uopo sufficiente la predisposizione – anche rudimentale (Cass. pen., sez. I, 27 febbraio 1993, Salvo) – di mezzi in concreto idonei alla realizzazione del programma criminoso (Cass. pen., sez. VI, 11 maggio 1998, Pareglio). In quest'ottica, l'esistenza del vincolo associativo può essere desunta anche per *facta concludentia* (insegna Cass. pen., sez. VI, 10 aprile 1987, Gravosio, che a venire qui in rilievo possono essere parametri di valutazione quali la continuità, la frequenza e l'intensità dei rapporti intercorrenti tra i singoli soggetti, l'interdipendenza delle loro condotte, la predisposizione dei mezzi finanziari, etc.).

Dal punto di vista strutturale, occorre premettere che la rilevanza penale delle condotte passate in rassegna dall'art. 416 c.p. è subordinata all'effettiva costituzione del sodalizio criminoso: l'effettiva formazione dell'associazione delittuosa costituisce il nucleo essenziale comune di tutte le condotte qualificate.

Ciò detto, preme rilevare come la mera partecipazione costituisca - rispetto alla costituzione, promozione ed organizzazione - l'ipotesi di compartecipazione minore all'ente associativo. Secondo l'interpretazione tradizionale, la condotta di partecipazione è condotta a forma libera, posto che qualunque azione, purché dotata di efficacia causale rispetto all'evento tipico, è costitutiva della materialità del fatto (Cass. pen., sez. I, 27 gennaio 1986, Scala).

Sovente, in giurisprudenza, si registra la tendenza a ridurre la sfera della partecipazione ad un atteggiamento di mera adesione psicologica all'ente associativo, sia pure caratterizzata dallo svolgimento di una qualche attività ad opera del compartecipe. Tale indirizzo esegetico appare censurabile, siccome “non rispettoso” dei principi di materialità e offensività del reato. In quest'ottica, maggiormente tassativa sembra l'opinione secondo la quale, affinché si possa parlare di partecipazione, occorre che sia accertato (almeno) l'espletamento di attività materiali finalizzate alla sopravvivenza dell'associazione o al perseguimento degli scopi associativi (Cass. pen., sez. I, 25 febbraio 1991, Grassonelli; Cass. pen., sez. I, 21 marzo 1988, Agostani).

Se promotore è colui che, facendosi iniziatore dell'associazione, si adopera affinché venga costituito il sodalizio criminoso, la condotta di costituzione viene in rilievo ogni qual volta il soggetto attivo determina o concorre a determinare la nascita dell'organizzazione, provvedendo al compimento del complesso di attività successive alla promozione dell'ente associativo.

Secondo Cass. pen., sez. VI, 11 febbraio 1994, De Tommasi, è organizzatore dell'associazione colui il quale coordina l'attività dei singoli associati per assicurare la vita, l'efficienza e lo sviluppo dell'associazione.

Capo, infine, è chi ha la facoltà di emanare ordini, essendo posto in posizione di superiorità o supremazia gerarchica.

Secondo l'insegnamento tradizionale, il reato è punito a titolo di dolo specifico, sostanziandosi nella coscienza e volontà di contribuire attivamente alla vita dell'associazione (Cass. pen., sez. I, 22 aprile 1985, Aslan). Ciascuno dei compartecipi, oltre a mirare alla realizzazione di più delitti, deve essere a conoscenza del fatto che altri due soggetti perseguono la medesima finalità.

Non è, invece, necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati (Cass. pen., sez. I, 22 aprile 1985, Aslan).

Il reato si consuma nel luogo e nel tempo in cui è costituito il vincolo associativo diretto allo scopo comune. A detto criterio generale soccorre quello sussidiario (e presuntivo) del luogo del primo reato commesso o del primo atto diretto a commettere i delitti programmati.

1.1.4 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società, in modo consapevole, finanzia direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato agevolandone l'operato – soggetti (tre o più persone) che si associano allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti.
- Tre o più soggetti, di cui almeno uno interno alla Società – apicale o dipendente – si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli richiamati dal D. Lgs. n. 231 del 2001, ovvero tra quelli non direttamente da questo richiamati.
- La Società partecipa in modo consapevole al sodalizio criminoso in essere operando quale consulente finanziario in favore degli associati.
- La Società riveste il ruolo di organizzatore del sodalizio criminoso in essere operando, quale consulente finanziario, con autonomia funzionale e con potere di coordinamento dell'attività degli altri associati.
- La Società riveste il ruolo di organizzatore del sodalizio criminoso in essere operando quale consulente finanziario e, in particolare, quale “esperto” del riciclaggio degli ingenti mezzi finanziari provenienti dagli illeciti traffici cui gli associati sono dediti.
- Tre o più soggetti, di cui almeno uno interno
- alla Società – apicale o dipendente - si associano allo scopo di commettere una serie indeterminata di reati, in particolare:
 - reati in materia fiscale ai fini di evasione dell'IVA, attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti;
 - reati di bancarotta fraudolenta, attraverso ad esempio, la ricezione di pagamenti da parte del fallito o del fallendo, a danno di altri creditori ugualmente legittimati;
 - reato di ricorso abusivo al credito, ad esempio dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza di un cliente nei confronti di un ente creditizio.
- La Società, pur partecipando all'esecuzione di un unico reato-fine, tra quelli posti in essere dai sodali, agisce non di meno nell'ambito di un contesto operativo concreto in seno al quale il ruolo rivestito dalla stessa non poteva, in virtù della particolare distribuzione dei compiti tra gli associati, nonché della specializzazione settoriale che viene in rilievo, essere affidato a soggetti esterni all'associazione per delinquere.

1.2 Art. 416 comma 6 c.p.: Associazione a delinquere finalizzata al compimento di uno dei reati di cui agli artt. 600, 601, e 602 c.p. (per la descrizione dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. si rimanda al corrispondente paragrafo”)

1.2.1 Testo della norma del Codice Penale

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

1.2.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da “chiunque”.

Perché possa parlarsi di associazione per delinquere occorre la partecipazione di (almeno) tre soggetti. Tale requisito assume rilevanza con riguardo a tutte le condotte previste e punite dall'art. 416 c.p.

Il numero minimo degli associati deve essere valutato in senso oggettivo – in quest'ottica, si deve avere riguardo alla componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio, non al numero degli imputati presenti nel

processo –. Ne discende che integra il reato in commento anche la (eventuale) partecipazione di persone rimaste ignote, decedute o giudicate a parte (Cass. pen., sez. VI, 6 aprile 2005, Biancucci; Cass. pen., sez. II, 30 aprile 2001, Cataldo).

1.2.3 Descrizione

Per la descrizione della fattispecie di carattere generale si rinvia alle considerazioni svolte al paragrafo inerente l'art. 416 c.p. (Associazione per delinquere).

Il comma 6 dell'art. 416 c.p. in commento è stato aggiunto dall'art. 4 L.11 agosto 2003, n. 228 ("Misure urgenti contro la tratta di persone").

Il legislatore ha inteso assoggettare promotori, costitutori, organizzatori e partecipi di associazioni di tal fatta ad un trattamento sanzionatorio più severo rispetto a quello previsto in relazione all'ipotesi associativa comune. Ciò al fine di prevenire e reprimere più efficacemente l'attività criminosa di sodalizi volti alla commissione dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.) e acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Viene qui in rilievo una circostanza aggravante ad hoc, il cui elemento differenziale è rappresentato dal dolo specifico: tra i delitti indeterminati che gli associati si prefiggono di commettere devono rientrare pure uno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p..

1.2.4 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società, in modo consapevole, finanzia direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato agevolandone l'operato – soggetti (tre o più persone) che si associano allo scopo di commettere (anche) taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p..
- Tre o più soggetti, di cui almeno uno intraneo alla Società – apicale o dipendente - si associano per commettere (anche) taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p..
- La Società riveste il ruolo di organizzatore del sodalizio criminoso in essere operando quale consulente finanziario e, in particolare, quale "esperto" del riciclaggio degli ingenti mezzi finanziari provenienti dagli illeciti traffici cui gli associati sono dediti.
- La Società, pur partecipando all'esecuzione di un unico reato - fine tra quelli di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p., agisce non di meno nell'ambito di un contesto operativo concreto in seno al quale il ruolo rivestito dalla stessa non poteva, in virtù della particolare distribuzione dei compiti tra gli associati, nonché della specializzazione settoriale che viene in rilievo, essere affidato a soggetti esterni all'associazione per delinquere.

1.3 Art. 416-bis c.p.: Associazione di tipo mafioso anche straniera (1)

1.3.1 Testo della norma del Codice Penale

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto.

(1) Così come modificata dalla l. 27 maggio 2015, n. 69.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a vent'anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

1.3.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "Chiunque".

Perché possa parlarsi di associazione per delinquere occorre la partecipazione di (almeno) tre soggetti. Tale requisito assume rilevanza con riguardo a tutte le condotte previste e punite dall'art. 416 c.p.

Il numero minimo degli associati deve essere valutato in senso oggettivo – in quest'ottica, si deve avere riguardo alla componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio, non al numero degli imputati presenti nel processo –. Ne discende che integra il reato in commento anche la (eventuale) partecipazione di persone rimaste ignote, decedute o giudicate a parte (Cass. pen., sez. VI, 6 aprile 2005, Biancucci; Cass. pen., sez. II, 30 aprile 2001, Cataldo).

1.3.3 Descrizione

Viene qui in rilievo una figura associativa "speciale", che si differenzia rispetto a quella di cui all'art. 416 c.p., sul versante attivo, in virtù della forza di intimidazione promanante dal vincolo associativo e, sul versante passivo, in forza della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva. Sotto il profilo finalistico, si riscontra dunque una maggiore ampiezza degli scopi perseguiti rispetto a quelli propri dell'art. 416 c.p..

La forza intimidatrice deve derivare dal vincolo associativo e non da un singolo affiliato, in quanto il sodalizio criminoso deve essere idoneo ad incutere timore per se stesso (Cass. pen., sez. I, 15 marzo 1985, Scarabaggio). In quest'ottica, l'associazione può considerarsi mafiosa solo ove il timore da essa suscitato risulti idoneo a creare di per sé uno stato di sottomissione come conseguenza di una fama criminale già da tempo consolidatasi.

La valorizzazione del rapporto tra forza intimidatrice e condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva in termini di causa – effetto consente una corretta valutazione del requisito cardine dell'associazione speciale che qui ci occupa, consistente appunto nella forza di intimidazione mafiosa: potrà considerarsi tale solo (quel)la carica idonea a produrre di per se la condizione di assoggettamento e di omertà.

Sovente in giurisprudenza, si reputa sufficiente (anche) la mera potenzialità della forza di intimidazione, da intendersi come capacità di incutere paura e sottomissione, a prescindere dall'effettivo compimento di atti di intimidazione (Cass. pen., sez. I, 10 aprile 1987, Saviano).

Le ipotesi di gestione o di controllo cui la norma fa riferimento concernono attività economiche intese nel senso più ampio, appartenenti al settore privato o a quello pubblico. Più in particolare, se con il termine "gestione" si

deve intendere l'esercizio in senso lato di un'attività economica, la locuzione "controllo" identifica la situazione di fatto grazie alla quale si è in grado di condizionare determinati settori economici o di influire sugli organi competenti ad emanare gli atti amministrativi indicati nella norma.

Per "profitti" o "vantaggi ingiusti" devono intendersi i profitti o vantaggi non tutelati, nemmeno in via indiretta, dall'ordinamento giuridico.

Il concorso esterno in associazione mafiosa può realizzarsi anche nella forma del "patto politico – mafioso", consistente nella promessa di appoggio elettorale, da parte del sodalizio criminoso, ad un determinato candidato, in cambio della (correlativa) promessa di favorire gli interessi della predetta associazione.

1.3.4 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato agevolandone l'operato – soggetti che fanno parte di un'associazione mafiosa formata da tre o più persone (l'associazione si considera "di tipo mafioso" quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Tali disposizioni si applicano, per espressa statuizione normativa, anche alla camorra e altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso).
- Uno o più soggetti intranei alla Società, in posizione apicale, fa/fanno parte di un'associazione di tipo mafioso (formata da tre o più persone, anche estranee alla Società), ovvero la promuovono, la dirigono o la organizzano.
- La minoranza dei componenti il consiglio di amministrazione della Società impone alla maggioranza e al collegio sindacale la commissione di una serie di reati contro la Pubblica Amministrazione, il cui profitto va ad esclusivo vantaggio della minoranza stessa. Ciò in forza della condizione di assoggettamento e di omertà in cui versa la maggioranza dei consiglieri e dei componenti il collegio sindacale, di per sé prova della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo riscontrabile in capo alla predetta minoranza.
- La minoranza dei componenti il consiglio di amministrazione della Società si avvale della condizione di assoggettamento e di omertà in cui versa la maggioranza dei consiglieri e dei componenti il collegio sindacale al fine di acquisire il controllo di un'attività economica, secondo quanto riportato nella descrizione del reato in oggetto.
- La Società riveste il ruolo di organizzatore del sodalizio criminoso in essere operando quale consulente finanziario e, in particolare, quale "esperto" del riciclaggio degli ingenti mezzi finanziari provenienti dagli illeciti dell'associazione di tipo mafioso.
- La Società, pur partecipando all'esecuzione di un unico reato - fine, tra quelli posti in essere dai sodali, agisce non di meno nell'ambito di un contesto operativo concreto in seno al quale il ruolo rivestito dalla stessa non poteva, in virtù della particolare distribuzione dei compiti tra gli associati, nonché della specializzazione settoriale che viene in rilievo, essere affidato a soggetti esterni all'associazione di tipo mafioso.

1.4 Art. 416-ter c.p.: Scambio elettorale politico-mafioso

1.4.1 Testo della norma

La pena stabilita dal primo comma dell'art. 416-*bis* si applica anche a chi ottiene la pronuncia di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio della erogazione di denaro.

1.4.2 Autore del reato

Soggetto attivo del reato è o un partecipante all'associazione di cui all'art. 416 bis c.p. (associazione di tipo mafioso), o una persona collegata a sistemi organizzativi e metodi mafiosi.

1.4.3 Descrizione

La fattispecie incriminatrice in commento è imperniata sull'accordo sinallagmatico illecito esistente tra potere mafioso e potere politico e sanziona il fenomeno del cosiddetto "voto di scambio", che si realizza vuoi nella forma dell'erogazione di denaro al promittente mafioso, vuoi attraverso il cosiddetto "scambio politico – mafioso" avente per oggetto l'esito del voto.

Scopo della norma è quello di descrivere e tipizzare una particolare ipotesi di cooperazione illecita, incentrandola sull'elargizione di un'utilità in denaro in favore del sodalizio mafioso, subordinata alla "promessa di voti" da parte dell'associazione.

Ai fini della sussistenza di tale fattispecie criminosa, è necessaria l'esistenza di una associazione mafiosa, destinataria dell'elargizione di denaro, che si impegna a far votare il soggetto candidato. Il denaro elargito deve essere destinato a favore dell'associazione promittente e non di un singolo soggetto.

Con l'espressione "promessa di voti" si intende (non tanto la promessa di votare, quanto piuttosto) la promessa di fare votare terzi (e) in numero sufficiente a favorire il soggetto che ha erogato il denaro.

Il reato si configura laddove si riscontri la sussistenza dell'erogazione di denaro da parte del candidato alle elezioni e la correlativa promessa del ricevente di procacciare voti in favore del primo, grazie alla mobilitazione di un'associazione mafiosa, che opera con metodi quali quelli di cui al comma 3 dell'art. 416 bis c.p..

1.4.4 Esempificazione

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato agevolandone l'operato – soggetti che fanno parte di un'associazione mafiosa o che sono collegati a sistemi organizzativi e metodi mafiosi, affinché questi ultimi si impegnino a far votare un soggetto candidato alle elezioni.
- Uno o più soggetti intranei alla Società, in posizione apicale e che fa/fanno parte di un'associazione di tipo mafioso (formata da tre o più persone, anche estranee alla Società), è/sono collegati a sistemi organizzativi e metodi mafiosi, affinché questi ultimi si impegnino a far votare un soggetto candidato alle elezioni.
- Uno o più soggetti intranei alla Società, in posizione apicale, operano dall'esterno in favore di un'associazione di tipo mafioso (formata da tre o più persone, anche estranee alla Società), facendo

pressione ai propri dipendenti e/o clienti perché orientino il loro voto verso un soggetto candidato alle elezioni in cambio di agevolazioni o altre utilità per la Società stessa.

1.5 Art. 630 c.p.: Sequestro di persona a scopo di estorsione

1.5.1 Testo della norma

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

1.5.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "chiunque".

Perché possa parlarsi di associazione per delinquere occorre la partecipazione di (almeno) tre soggetti. Tale requisito assume rilevanza con riguardo a tutte le condotte previste e punite dall'art. 416 c.p.

Il numero minimo degli associati deve essere valutato in senso oggettivo – in quest'ottica, si deve avere riguardo alla componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio, non al numero degli imputati presenti nel processo –. Ne discende che integra il reato in commento anche la (eventuale) partecipazione di persone rimaste ignote, decedute o giudicate a parte (Cass. pen., sez. VI, 6 aprile 2005, Biancucci; Cass. pen., sez. II, 30 aprile 2001, Cataldo).

1.5.3 Descrizione

Il reato in questione può realizzarsi, oltre che con la coercizione fisica che impedisce ogni libertà di movimento, anche attraverso l'inganno e con motivi pretestuosi che attraggano la vittima e ne inficino la volontà di autodeterminarsi.

Ad integrazione di tale fattispecie di reato, affinché sussista, vi è la finalità di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Per ingiusto profitto deve intendersi qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che si risolva in una situazione che abbia rilevanza per il diritto.

Quanto previsto dai commi 2 e 3 della norma in esame è considerato dai più come circostanza aggravante che si concretizza nell'evento morte.

Dell'evento morte non risponde solo chi lo ha cagionato, ma anche i concorrenti che non lo hanno voluto e ciò a norma del comma 2, il quale configura la morte dell'ostaggio come circostanza aggravante oggettiva del sequestro a scopo di estorsione.

Nel caso in cui, invece, taluni dei concorrenti uccidano volontariamente il sequestrato, gli altri risponderanno del delitto ai sensi del comma 2 solo ove abbiano avuto coscienza che l'omicidio si sarebbe realizzato malgrado la loro volontà o abbiano ignorato o ritenuto inesistente il pericolo per colpa a loro ascrivibile.

Per quanto riguarda le ipotesi di cui ai commi 4 e 5, queste configurano speciali circostanze attenuanti che richiedono che il concorrente si dissoci dagli altri. L'attenuante della dissociazione consiste in una vera e propria scissione della condotta del concorrente da quella degli altri e che tale comportamento, finalisticamente diretto a fare riacquistare la libertà all'ostaggio senza il pagamento del riscatto, deve essere, oltre che concreto ed effettivo, anche soggettivamente volontario benché non sia richiesta la spontaneità. È del tutto irrilevante che la dissociazione sia frutto di effettivo ravvedimento o invece di mero calcolo. Nel caso di liberazione della vittima, la dissociazione deve avvenire prima che l'ostaggio sia rimesso in libertà, senza pagamento di riscatto.

1.5.4 Esempificazioni

Si riporta di seguito l'esemplificazione relativa alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia, in modo consapevole, direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato agevolandone l'operato – chi sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé, per altri o per la Società stessa, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

1.6 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1.6.1 Testo della norma

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73², chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

² L'art. 73 del D.P.R n. 309/1990 recita: "Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina,

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80³.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni.

Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni.

Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV. *In deroga a quanto stabilito dall'articolo 379 del codice di procedura penale, si tiene conto della diminuzione di pena prevista per le ipotesi indicate nel presente comma.*

Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti."

³ L'art. 80 del D.P.R. n. 309/1990 recita: " Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà:

nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore;

nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 112 del codice penale;

per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;

se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata;

se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva;

se l'offerta o la cessione è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente;

se l'offerta o la cessione è effettuata all'interno o in prossimità di scuole di ogni ordine o grado, comunità giovanili, caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

Se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi; la pena è di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 73 riguardano quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1.

Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il delitto o per conseguirne per sé o per altri il profitto, il prezzo o l'impunità ha fatto uso di armi.

Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 112 del codice penale."

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

1.6.2 Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "chiunque".

Perché possa parlarsi di associazione per delinquere occorre la partecipazione di (almeno) tre soggetti. Tale requisito assume rilevanza con riguardo a tutte le condotte previste e punite dall'art. 416 c.p.

Il numero minimo degli associati deve essere valutato in senso oggettivo – in quest'ottica, si deve avere riguardo alla componente umana effettiva ed esistente nel sodalizio, non al numero degli imputati presenti nel processo –. Ne discende che integra il reato in commento anche la (eventuale) partecipazione di persone rimaste ignote, decedute o giudicate a parte (Cass. pen., sez. VI, 6 aprile 2005, Biancucci; Cass. pen., sez. II, 30 aprile 2001, Cataldo).

1.6.3 Descrizione

L'associazione è identificabile nell'accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti della stessa specie, preordinati alla cessione o al traffico di droga, con la particolarità che, per la configurazione del reato associativo, non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, col contributo degli associati.

Il dolo consiste nella coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delinquenziale in modo stabile e permanente.

Quando la condotta si esaurisce nella partecipazione ad un solo episodio criminoso, la volontà di partecipare all'associazione deve essere particolarmente puntuale e rigorosa.

1.6.4 Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia consapevolmente direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato agevolandone l'operato – soggetti (tre o più persone) o strutture che, essendo muniti dell'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, illecitamente cedono, mettono nella disponibilità o procurano ad altri che le mettono in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'art. 14 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309⁴⁾.
- La Società finanzia consapevolmente direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato agevolandone l'operato – soggetti (tre o più persone) o strutture che, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare, ricevere a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detenere per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.
- La Società finanzia consapevolmente direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato agevolandone l'operato – soggetti (tre o più persone) o strutture che coltivano, producono o fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione⁵⁾.
- La Società finanzia consapevolmente direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato

⁴⁾ Cfr., al proposito, quanto statuito dall'art. 4 bis comma 1 lett. d) D.l. n. 272/05, conv., con modif., in L. n. 49/06.

⁵⁾ Il riferimento è qui a quanto previsto dall'art. 4 bis comma 1 lett. f) D.l. n. 272/05, conv., con modif., in L. n. 49/06.

agevolandone l'operato – soggetti (tre o più persone) o strutture che, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, importano, esportano, acquistano, ricevono a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detengono: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità o modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo⁶⁾ o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione (liberamente apprezzabili da parte del giudice penale), appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella II, sezione A D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 che eccedono il quantitativo previsto in quest'ultima⁷⁾).

- La Società finanzia consapevolmente direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato agevolandone l'operato – soggetti (tre o più persone) o strutture che illecitamente producono o commercializzano le sostanze chimiche di base ed i precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o psicotrope previste nelle tabelle di cui all'art. 14 citato decreto⁸⁾).
- Tre o più soggetti, di cui almeno uno intraneo alla Società, - apicale o dipendente - utilizzando le strutture di proprietà o di pertinenza della stessa Società, si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, o promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione.

1.7 Fabbricazione senza licenza dell'Autorità (art. 1 L. n. 895/67; art. 9 L. n. 497/74; art. 1 L. 110/75; art. 28 T.U.L.P.S.; art. 34 Reg T.U.L.P.S.)

1.7.1 Testo della norma

Art. 1 L. n. 895/67

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire 800.000 a lire 4.000.000.

Art. 1 L. n. 110/75

Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.

Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

⁶⁾ In particolare, se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del ministro della salute emanato di concerto con il ministro della giustizia, sentita la Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga (cfr. D.m. 11 aprile 2006).

⁷⁾ Cfr., al proposito, quanto statuito dall'art. 4 bis comma 1 lett. c) D.l. n. 272/05, conv., con modif., in L. n. 49/06.

⁸⁾ Cfr., ancora una volta, quanto statuito dall'art. 4 bis comma 1 lett. d) D.l. n. 272/05, conv., con modif., in L. n. 49/06.

Art. 28 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/31)

Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.

La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto. Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da € 500,00 ad € 3000,00.

1.7.2. Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "chiunque".

1.7.3. Descrizione

Si premette che, allo stato attuale della legislazione, la definizione tecnico – giuridica delle armi da guerra è contenuta nell'art. 1 comma 1 L. n. 110/75. Dall'analisi di tale disposizione emerge chiaramente che per armi da guerra devono intendersi: a) le armi di ogni specie, che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico; b) le bombe di qualsiasi tipo o le parti di esse; c) gli aggressivi chimici, biologici o radioattivi; d) i congegni bellici micidiali di qualunque natura; e) le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

L'art. 9 L. n. 497/74 è, al pari di numerose altre disposizioni in materia, una norma penale in bianco, il cui precetto non è completo e compiutamente determinato. Vero ciò, è necessario fare ricorso ad altre fonti normative.

Soccorre all'uopo l'art. 28 T.U.L.P.S. – dettato in materia di licenza per la fabbricazione delle armi da guerra, tipo guerra o parti di esse –, il quale, letto in combinato disposto con l'art. 34 Reg. T.U.L.P.S. statuisce che "[l]a domanda per ottenere la licenza del Ministro dell'interno per la fabbricazione dei materiali da guerra, oltre alle generalità complete e alla firma del richiedente, deve contenere le indicazioni relative: a) all'ubicazione delle officine; b) alla specie e al quantitativo dei materiali che s'intende fabbricare; c) al periodo di tempo entro il quale il richiedente si propone di portare a termine i singoli allestimenti. Le variazioni relative al quantitativo dei materiali da fabbricare devono essere comunicate, di volta in volta, al Prefetto. Le indicazioni di cui alle lett. a) e b) [...] devono essere riportate sulla licenza".

Statuisce, infine, l'art. 8 L. n. 110/75 che il rilascio della licenza è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente (capacità tecnica presunta in capo a coloro che, alla data di entrata in vigore della L. n. 110/75 avevano già ottenuto la menzionata autorizzazione).

Sotto il profilo soggettivo, preme evidenziare come l'autorizzazione in esame non possa ex lege essere rilasciata: a) al condannato a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione; b) a persona sottoposta all'ammonizione del Questore o a misura di

sicurezza personale o dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza; c) al condannato a pena restrittiva della libertà personale per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina od estorsione; d) al condannato a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'Autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; e) al condannato per diserzione in tempo di guerra o per porto abusivo d'armi; f) a persona sottoposta ad una delle misure di prevenzione di cui alla L. n. 1423/56.

Dal punto di vista oggettivo, non sembra inutile rimarcare come fabbricare significhi qui "costruire l'arma mediante trasformazione di materie prime ed anche utilizzando parti già costruite che vengono composte in un tutto" (Cass. pen., sez. I, 18 febbraio 1977, X). Tale condotta, laddove tenuta in assenza della prescritta licenza, è punita sia che abbia ad oggetto una o più armi, sia che abbia ad oggetto parte/parti di essa/esse.

Il reato qui richiamato è punito a titolo di dolo.

La pena è quella della reclusione da tre a dodici anni e della multa da € 413 a € 2065.

1.7.4. Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato agevolandone l'operato – soggetti o strutture che, in assenza della prescritta autorizzazione di legge, costruiscono armi mediante trasformazione di materie prime ed anche utilizzando parti già costruite che vengono composte in un tutto.
- Tre o più soggetti, di cui almeno uno intraneo alla Società, - apicale o dipendente - utilizzando le strutture di proprietà o di pertinenza della stessa Società costruiscono armi mediante trasformazione di materie prime ed anche utilizzando parti già costruite che vengono composte in un tutto.

1.8. Introduzione nel territorio dello Stato senza licenza dell'Autorità (art. 1 L. n. 895/67; art. 9 L. n. 497/74; art. 28 T.U.L.P.S.)

1.8.1. Testo della norma

Art. 1 L. n. 895/67

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire 800.000 a lire 4.000.000.

Art. 28 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/31)

Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.

La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e

l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto. Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da € 500,00 ad € 3000,00.

1.8.2. Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "chiunque".

1.8.3. Descrizione

Si premette che, allo stato attuale della legislazione, la definizione tecnico – giuridica delle armi da guerra è contenuta nell'art. 1 comma 1 L. n. 110/75. Dall'analisi di tale disposizione emerge chiaramente che per armi da guerra devono intendersi: a) le armi di ogni specie, che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico; b) le bombe di qualsiasi tipo o le parti di esse; c) gli aggressivi chimici, biologici o radioattivi; d) i congegni bellici micidiali di qualunque natura; e) le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Come detto, l'obbligo di munirsi di licenza per l'introduzione di armi da guerra nel territorio dello Stato è imposto dall'art. 28 T.U.L.P.S.

Se l'art. 38 Reg. T.U.L.P.S. stabilisce i requisiti che la relativa domanda deve contenere, il successivo art. 40 Reg. T.U.L.P.S. prevede che le domande che vengono qui in rilievo (nonché le correlative licenze) debbano indicare anche lo Stato cui i materiali sono diretti e la ditta, ente o persona cui sono ceduti, la fabbrica o il deposito da cui ha origine il trasporto e la quantità dei materiali.

La licenza, sia per quanto attiene l'importazione, sia per quanto riguarda il transito, deve essere rilasciata per ogni singola spedizione (art. 41 Reg. T.U.L.P.S.).

La pena è quella della reclusione da tre a dodici anni e della multa da € 413 a € 2065.

1.8.4. Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società consapevolmente finanzia direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato agevolandone l'operato – soggetti o strutture che, in assenza della prescritta licenza di legge, introducono nel territorio dello Stato armi da guerra o parti di esse, esplosivi o armi clandestine.
- Tre o più soggetti, di cui almeno uno intraneo alla Società, - apicale o dipendente - utilizzando le strutture di proprietà o di pertinenza della stessa Società, introducono nel territorio dello Stato armi da guerra o parti di esse, esplosivi o armi clandestine in assenza della prescritta licenza di legge.

1.9. Messa in vendita e cessione a qualsiasi titolo (art. 1 L. n. 895/67; art. 9 L. n. 497/74; art. 10 L. 110/75; art. 28 T.U.L.P.S.; art. 37 Reg. T.U.L.P.S.)

1.9.1. Testo della norma

Art. 1 L. n. 895/67

Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere,

aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire 800.000 a lire 4.000.000.

Art. 10 L. n. 110/75

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.

Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art. 28 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti artt. 8 e 9.

Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire 400.000 a lire 4.000.000.

È punito con l'ammenda fino a lire 200.000 chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.

Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.

La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica.

Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.

La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria.

Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 400.000 a lire 2.000.000.

Art. 28 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/31)

Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.

La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto. Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da € 500,00 ad € 3000,00.

Art. 37 Reg. T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/40)

La domanda per l'autorizzazione a raccogliere o detenere materiali da guerra deve contenere, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, le indicazioni relative alle specie e alla quantità delle armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti.

Queste indicazioni sono riportate sulla licenza. La licenza è necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizioni da guerra o tipo guerra.

Senza licenza del Ministero per l'Interno è vietata la vendita o comunque la cessione delle armi o delle munizioni da guerra anche alle persone autorizzate al commercio delle armi o delle munizioni da guerra.

1.9.2. Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "chiunque".

1.9.3. Descrizione

Si premette che, allo stato attuale della legislazione, la definizione tecnico – giuridica delle armi da guerra è contenuta nell'art. 1 comma 1 L. n. 110/75. Dall'analisi di tale disposizione emerge chiaramente che per armi da guerra devono intendersi: a) le armi di ogni specie, che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico; b) le bombe di qualsiasi tipo o le parti di esse; c) gli aggressivi chimici, biologici o radioattivi; d) i congegni bellici micidiali di qualunque natura; e) le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Per messa in vendita si intende qui "l'offerta dell'arma o di parte di essa" (Cass. pen., sez. I, 11 giugno 1976, X). Ne consegue che il reato è perfezionato anche laddove all'offerta non segua l'acquisto da parte di soggetto terzo. Secondo l'insegnamento tradizionale della Suprema Corte, infatti, è sufficiente a tale fine che il soggetto agente metta le armi a disposizione del pubblico per l'acquisto, non essendo affatto richiesto che già vi sia

stato alcun atto concreto di vendita o che l'offerta sia stata effettuata in relazione a persona determinata (Cass. pen., sez. I, 11 giugno 1976, X).

Per cessione a qualsiasi titolo si intende, invece, "il trasferimento di proprietà o di altro diritto reale sull'arma in base ad un titolo oneroso (compravendita, permuta, pegno) o gratuito (donazione).

Non commette il reato in esame colui il quale si limita al semplice deposito dell'arma, atteso che con il contratto di deposito il depositante non cede l'arma, limitandosi a trasferirne la (mera) detenzione.

Fare raccolta significa "mettere insieme un numero notevole di armi, qualunque sia il metodo e il tempo in cui se ne viene in possesso" (Cass. pen., sez. I, 5 febbraio 1951, X. Secondo Cass. pen., sez. I, 27 ottobre 1976, X, l'espressione "fare raccolta" non è in correlazione con il fine commerciale speculativo, essendosi voluto punire chi fa raccolta di armi, indipendentemente dagli scopi perseguiti").

La pena è quella della reclusione da due a sei anni e della multa da € 206 a € 2065.

1.9.4. Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società finanzia direttamente o indirettamente – o comunque concorre nel reato agevolandone l'operato – soggetti o strutture che, in assenza della prescritta licenza di legge, mettono in vendita, cedono a qualsiasi titolo o raccolgono armi da guerra o parti di esse, esplosivi o armi clandestine.
- Tre o più soggetti, di cui almeno uno intraneo alla Società, - apicale o dipendente - utilizzando le strutture di proprietà o di pertinenza della stessa Società, mettono in vendita, cedono a qualsiasi titolo o raccolgono armi da guerra o parti di esse, esplosivi o armi clandestine in assenza della prescritta licenza di legge.
- La Società accetta in pegno una collezione di armi non autorizzata.

1.10. Detenzione illegale a qualsiasi titolo (art. 2 L. n. 895/67; art. 10 L. n. 497/74; art. 10 L. 110/75; art. 28 T.U.L.P.S.)

1.10.1. Testo della norma

Art. 2 L. n. 895/67

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire 400.000 a lire 3.000.000.

Art. 10 L. n. 110/75

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.

Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art. 28 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero

dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti artt. 8 e 9.

Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire 400.000 a lire 4.000.000.

È punito con l'ammenda fino a lire 200.000 chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.

Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.

La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica.

Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.

La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria.

Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 400.000 a lire 2.000.000.

Art. 28 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/31)

Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.

La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati

all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto. Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da € 500,00 ad € 3000,00.

1.10.2. Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "chiunque".

1.10.3. Descrizione

Si premette che, allo stato attuale della legislazione, la definizione tecnico – giuridica delle armi da guerra è contenuta nell'art. 1 comma 1 L. n. 110/75. Dall'analisi di tale disposizione emerge chiaramente che per armi da guerra devono intendersi: a) le armi di ogni specie, che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico; b) le bombe di qualsiasi tipo o le parti di esse; c) gli aggressivi chimici, biologici o radioattivi; d) i congegni bellici micidiali di qualunque natura; e) le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

La nozione giurisprudenziale di detenzione si appalesa controversa. Se, in alcune pronunce, la Corte di cassazione ha attribuito al termine in questione un significato "lato" e non limitato al materiale e diretto rapporto con l'arma, in altre, i giudici di legittimità hanno fatto riferimento ad una relazione con carattere di stabilità, che si sia protratta per un apprezzabile lasso di tempo. In alcuni casi, si è affermato che sussiste detenzione laddove il soggetto agente abbia la mera disponibilità dell'arma. Ciò sul presupposto che è in tal senso sufficiente la relazione materiale con la cosa, unita alla volontà di mantenerla, di tenerla, cioè, per sé.

La detenzione che viene qui in rilievo è "illegale" ogni qual volta il soggetto attivo non sia provvisto delle licenze di legge. Essa può configurarsi a qualsiasi titolo, potendo scaturire vuoi da fatto lecito, vuoi da fatto illecito (furto, rapina).

1.10.4. Esempificazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- La Società consapevolmente concorre nel reato agevolandone l'operato – soggetti o strutture che, in assenza della prescritta licenza di legge, detengono a qualsiasi titolo armi da guerra o parti di esse, esplosivi o armi clandestine.
- Tre o più soggetti, di cui almeno uno intraneo alla Società – apicale o dipendente-, utilizzando le strutture di proprietà o di pertinenza della stessa Società, detengono a qualsiasi titolo armi da guerra o parti di esse, esplosivi o armi clandestine in assenza della prescritta licenza di legge.

1.11. Porto illegale (artt. 4 e 7 L. n. 895/67; artt. 12 e 14 L. n. 497/74; art. 699 comma 2 c.p.)

1.11.1. Testo della norma

Art. 4 L. n. 895/67

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da lire 400.000 a lire 4.000.000.

Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:

- a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
- b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale;
- c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.

Art. 7 L. n. 895/67

Le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti sono ridotte di un terzo se i fatti ivi previsti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o a parti di esse, atte all'impiego, di cui all'articolo 44 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Le pene stabilite nel codice penale per le contravvenzioni alle norme concernenti le armi non contemplate dalla presente legge sono triplicate. In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi.

Art. 699 comma 2 c.p.

Soggiace all'arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza.

1.11.2. Autore del reato

L'illecito penale in esame è un reato comune, può essere commesso da "chiunque".

1.11.3. Descrizione

Si premette che, allo stato attuale della legislazione, la definizione tecnico – giuridica delle armi da guerra è contenuta nell'art. 1 comma 1 L. n. 110/75. Dall'analisi di tale disposizione emerge chiaramente che per armi da guerra devono intendersi: a) le armi di ogni specie, che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico; b) le bombe di qualsiasi tipo o le parti di esse; c) gli aggressivi chimici, biologici o radioattivi; d) i congegni bellici micidiali di qualunque natura; e) le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Il porto "è una forma di uso dell'arma e consiste nel fatto che il portatore tiene l'arma con sé ed a propria disposizione come mezzo da impiegare secondo la destinazione per la quale esso è stato costruito".

Dal porto si distingue il trasporto, che consiste, invece, "in una operazione di trasferimento dell'arma da luogo a luogo e questa viene in rilievo e in considerazione non già con riferimento al suo possibile uso, ma come oggetto materiale e inerte della operazione di trasferimento" (G. BELLAGAMBA – P. L. VIGNA, *Armi, munizioni, esplosivi*, Milano, 2008, 173. Cass. pen. sez. I, , 29 luglio 1974, X, ha chiarito "che non si ha porto d'arma, ma solo trasporto di un oggetto inerte privo di potenzialità offensiva, quando l'arma sia smontata e non possa essere ricomposta perché priva di un pezzo ovvero sia tenuta in valigia chiusa o in altri casi simili").

La pena è quella della reclusione da due a dieci anni e della multa da € 206 a € 2065 (per l'ipotesi di porto in luogo pubblico); dell'arresto da diciotto mesi a tre anni (per l'ipotesi di porto fuori dalla propria abitazione, ma non in luogo pubblico o aperto al pubblico, nonché per l'ipotesi di porto colposo).

1.11.4. Esemplicazioni

Si riportano di seguito le esemplificazioni relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà societaria:

- Tre o più soggetti, di cui almeno uno intraneo alla Società, - apicale o dipendente, utilizzando le strutture di proprietà o di pertinenza della stessa Società, portano in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art. 1 L. n. 895/67.
- La Società, si avvale di un società che ha alle sue dipendenze Guardie giurate sprovviste dell'autorizzazione relativa all'utilizzo e al porto delle armi.

2. Le “macro aree” di attività sensibili in relazione ai reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter* del Decreto): elencazione.

Si ritiene necessario premettere che, vista la realtà societaria di GS INTENSIVE, tra tutti i reati presupposto sopra elencati e richiamati dall'art. 24 *ter* del d.lgs. n. 231 del 2001, gli unici da prendere concretamente in considerazione, potendo individuarsi aree di rischio a essi collegati, sono quelli dell'associazione per delinquere ex art. 416 c.p. e ex art. 416 *bis* c.p.

Le fattispecie di associazione per delinquere, sopra richiamate, essendo per natura da correlare con un'altra e diversa fattispecie di reato (es. truffa ai danni dello Stato, falso in bilancio, appropriazione indebita, ecc.), andranno ad impattare su quest'ultima fattispecie coinvolta nel reato finale per il quale l'associazione si presume essere stata costituita. Si fa, pertanto, riferimento alla mappatura già effettuata per le altre fattispecie di reato per ricondurre alle stesse il rischio correlato ai delitti di criminalità organizzata.

Oltre alle macro aree di seguito elencate, si intendono richiamate in questa parte speciale tutte quelle contemplate nelle altre parti speciali del presente modello.

Con riferimento agli illeciti di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p., le aree di attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

- Gestione degli acquisti di beni e servizi
- Marketing e commerciale
- Gestione delle Partnership con controparti italiane e/o estere
- Gestione dei rapporti con il personale
- Fatturazione attiva e incassi
- Fatturazione passiva e pagamenti
- Processo finanziario

Le “macro aree” di attività sensibili e i ruoli aziendali coinvolti.

In occasione dell'implementazione dell'attività di *risk mapping*, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Gas Intensive, delle “macro aree” di attività sensibili, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p. Nell'elaborazione, queste “macro aree” – fortemente caratterizzate – sono state tuttavia immediatamente calate all'interno delle fattispecie di reato esaminate. Sono stati inoltre identificati i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività e che, astrattamente, potrebbero commettere il reato qui considerato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole stabilite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “Modello”), i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle “macro aree” di attività sensibili individuate in relazione ai reati di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p. sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati qui considerati, al rispetto di una serie “PROTOCOLLI PREVENTIVI”, “PROTOCOLLI PREVENTIVI DI SISTEMA” o “PROTOCOLLI PREVENTIVI SPECIFICI”, a seconda che riguardino, i primi, i principi a cui si devono ispirare le procedure aziendali, i secondi, ad esempio, l'organizzazione della Società o la formazione del personale, e i terzi, la previsione di procedure aziendali specifiche.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

ruoli aziendali coinvolti

Presidente

A.D.

Amministratore con procura

Responsabile Operativo

Amministrazione

Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a) Selezione dei fornitori
- b) Scelta della controparte, definizione delle clausole contrattuali, stipula dei contratti
- c) Verifica delle prestazioni/beni acquistati
- d) Emissione degli ordini di acquisto
- e) Gestione delle importazioni/esportazioni

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio di acquisto di beni e servizi sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. gestione centralizzata degli acquisti;
2. verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
3. coincidenza tra le caratteristiche del bene da acquistare individuate dal richiedente interno e le caratteristiche del bene realmente acquistato;
4. definizione dei criteri di scelta dei fornitori fondati su requisiti di carattere qualitativo e quantitativo (Partner Tecnico);
5. elenco delle controparti proposte ed accettate (allegato all'accordo quadro con il Partner Tecnico)
6. richiesta al fornitore di una dichiarazione relativa ad eventuali rapporti in grado di generare conflitti di interesse con esponenti della P.A.;
7. necessario ricorso ai fornitori qualificati per ciascuna tipologia di acquisto;
8. evidenza documentale del processo di selezione del fornitore per acquisti superiori a determinati importi ;
9. monitoraggio periodico delle prestazioni e dei requisiti dei fornitori;
10. richiesta di preventivi per la selezione del fornitore per acquisti superiori a determinati importi;
11. approvazione degli ordini d'acquisto di servizi e beni in base a definiti livelli autorizzativi;
12. formalizzazione dei rapporti con i fornitori tramite la stipula di accordi quadro/contratti/lettere di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice etico adottato da Gas Intensive, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici;
13. predisposizione di controlli di riconciliazione contabile tra le somme pagate a fronte della merce ricevuta;
14. gestione contratti attraverso il sistema informatico e previa sottoposizione a un consulente legale;
15. evidenza documentale del processo di selezione dei fornitori ed approvazione da parte dell'adeguato livello gerarchico (in relazione all'importo dell'acquisto).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

protocolli preventivi specifici

Elenco Controparti (allegato all'Accordo Quadro con Partner Tecnico)

MARKETING E COMMERCIALE

ruoli aziendali coinvolti

Presidente

A.D.

Responsabile Operativo

Amministrazione

Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a) Servizi di consulenza
- b) Elargizione
- c) Attività di sponsorizzazione

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio "marketing e commerciale" sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. formalizzazione del contenuto delle consulenze al fine di documentare e rendere trasparenti i motivi dell'attivazione della consulenza e i criteri di scelta del consulente (A.D., Responsabile Operativo);
2. adozione e utilizzo di un tariffario standard di mercato per la definizione del compenso da corrispondere al consulente ovvero, in casi particolari, condivisione del compenso con l'A.D. (Responsabile Operativo);
3. attivazione della consulenza, da parte del Responsabile Operativo, nel rispetto degli indirizzi e delle linee guida indicate dall'A.D. (A.D.; Responsabile Operativo);
4. evidenza documentale del controllo sulla consulenza ricevuta prima del benestare al pagamento, al fine di verificare la conformità al contratto e la qualità di quanto prodotto (Responsabile Operativo, Amministrazione);
5. evidenza formale della lettera di richiesta dell'elargizione e dell'accettazione della delibera (o altro documento equivalente) da parte dell'ente beneficiario;
6. approvazione della elargizione, nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni, da parte del C.d.A. su proposta del Responsabile Operativo (C.d.A.; Responsabile Operativo);
7. definizione dei limiti che le singole elargizioni devono rispettare per quanto riguarda l'oggetto e l'importo del contributo e della natura degli enti che possono ricevere elargizioni (C.d.A.);
8. verifica dell'utilizzo e della destinazione del contributo erogato, tramite lettera di *feed-back* da parte dell'ente beneficiario, necessaria per la registrazione a sistema della consuntivazione dell'elargizione (Responsabile Operativo);
9. possibilità di sponsorizzare, previa delibera del C.d.A., eventi attinenti le attività e le materie che ruotano intorno al mondo (C.d.A.).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

GESTIONE DELLE PARTNERSHIP CON CONTROPARTI ITALIANE E/O ESTERE

ruoli aziendali coinvolti

Presidente
C.d.A.
A.D.
Responsabile Operativo
Amministrazione
Consulente Tecnico
Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili

- a) Si intendono i rapporti che i rappresentanti dell'Ente intrattengono con controparti italiane (regionali e/o locali) e/o estere, per la realizzazione di iniziative di vario genere tra le quali, ad esempio, attività progettuali o di sponsorizzazione svolte in collaborazione con gli stessi.
1. *Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322, 322 bis c.p.)*
 2. *Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2 c.p.)*
 3. *Concussione (artt. 317 e 110 c.p.)*

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi del reato in esame, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area. Queste procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

1. approvazione del progetto di partnership da diversi soggetti aziendali nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni (per i casi che comportano un notevole impegno di risorse economiche è prevista l'approvazione del C.d.A.) (Presidenza);
2. formalizzazione degli accordi con la controparte tramite la stesura di Protocolli di Intesa, ovvero accordi in cui vengono individuati obiettivi ed attività da svolgere, e successiva stipula di Accordi Esecutivi per attuare le singole attività di cui si compone il progetto di partnership (Presidenza, A.D.);
3. evidenza del monitoraggio periodico sull'andamento delle attività progettuali e controllo della non conformità delle stesse a quanto previsto dal contratto (Responsabile Operativo);
4. valutazione sui risultati della collaborazione, necessaria per l'autorizzazione al pagamento (Consigliere Delegato, Responsabile Operativo);
5. operatività nel rispetto dei protocolli preventivi specifici contenuti all'interno dell'area sensibile - del presente Modello - denominata "Gestione degli acquisti di beni e servizi".

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico
Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari
Sistema di deleghe
Informazione e formazione specifica del personale
Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi
Sistema disciplinare
Documento programmatico di sicurezza
Clausola 231/01 nei contratti con i terzi



Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola I. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL PERSONALE

ruoli aziendali coinvolti

C.d.A.

A.D.

Responsabile Operativo

Amministrazione

attività sensibili

- a) Definizione formale dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire
- b) Analisi delle candidature e verifica della loro "idoneità" rispetto ai profili definiti
- c) Formazione relativa ai rischi di infiltrazioni criminali
- d) Prevenzione di infiltrazioni criminali

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio in questione sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi del reato in esame, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area:

1. la Società utilizza costantemente criteri di selezione del personale per garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei seguenti criteri: professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare; parità di trattamento; affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale (C.d.A., A.D., Responsabile Operativo);
2. la Società si assicura che, prima dell'assunzione, ciascun dipendente produca i seguenti documenti: casellario giudiziario, certificato dei carichi pendenti non anteriore a tre mesi (Amministrazione);
3. la Società garantisce che il personale sia informato circa i rischi specifici di infiltrazione criminale mediante la diffusione di notizie sulle forme di criminalità presenti sul territorio raccolte utilizzando: relazioni periodiche, ove reperibili, provenienti dalle istituzioni pubbliche competenti; rilevazioni degli ispettorati del lavoro; statistiche ISTAT; studi criminologici eventualmente richiesti ad esperti qualificati; rilevazioni delle camere di Commercio, delle associazioni imprenditoriali e sindacali, associazioni "antiracket", nonché ogni altro soggetto pubblico che svolga funzioni similari nell'ambito delle diverse aree territoriali; informazioni ricevute e/o reperite da pubbliche istituzioni e/o soggetti qualificati (Amministrazione);
4. la Società si impegna a fornire la massima collaborazione nell'attuazione degli accordi, per la prevenzione delle infiltrazioni criminali, previsti da specifiche disposizioni di legge o imposti dalle autorità competenti (C.d.A., A.D.);
5. la Società garantisce l'organizzazione di corsi di formazione concernenti i rischi di infiltrazioni criminali presenti nelle diverse aree territoriali e l'educazione alla legalità quale elemento fondamentale dell'etica professionale e presupposto per una sana crescita economica (C.d.A., A.D.);
6. la Società prevede a carico di ciascun esponente aziendale, al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali, i seguenti obblighi (C.d.A., A.D.):
 - di non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e di darne comunque informativa al proprio diretto superiore il quale, a sua volta, dovrà darne comunicazione al Procuratore Generale e alle Autorità di Polizia procedendo alle eventuali denunce del caso;
 - di informare immediatamente le Autorità di Polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti, procedendo alle eventuali denunce del caso;

- di segnalare, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, all'OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività di impresa e la Società si impegna, a tal riguardo, a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale;
- i responsabili delle singole aree, sulla base di regole stabilite dal *management* aziendale, garantiscono che venga attuata un'adeguata vigilanza all'interno delle strutture territoriali, tale da consentire l'accesso alle aree aziendali soltanto a persone o a mezzi autorizzati;
- i responsabili delle singole aree, anche in virtù di eventuali segnalazioni ricevute, devono valutare, di concerto con la Procura Generale, l'opportunità di attivare sistemi informatici e di videosorveglianza idonei ad assicurare la registrazione di ciascun ingresso nelle aree aziendali, sempre nel rispetto della normativa a tutela della privacy.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

protocolli preventivi specifici

(nessuno)

FATTURAZIONE ATTIVA E INCASSI

ruoli aziendali coinvolti

Presidente

A.D.

Responsabile Operativo

Amministrazione

Procuratore Esterno

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a)** Emissione, contabilizzazione e archiviazione delle fatture attive e delle note di credito
 1. *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
 2. *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)*
 3. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)*
- b)** Controlli sulla regolarità delle fatture attive
 1. *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
 2. *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)*
 3. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)*
- c)** Anagrafica clienti
 1. *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
 2. *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)*
 3. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)*
- d)** Incassi
 1. *Ricettazione (art. 648 c.p.)*
 2. *Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)*
 3. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)*

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio "gestione fatturazione" sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. il sistema di fatturazione è gestito da MET International AG che provvede al calcolo e all'emissione delle fatture mediante un sistema automatizzato e gestito all'interno di vari sistemi informatici - (Responsabile Operativo, Amministrazione);
2. le fatture elaborate come suddetto vengono inviate a Gas Intensive per la verifica e registrazione;
3. i sistemi di fatturazione sopra richiamati permettono di emettere fatture a scadenza (Amministrazione);
4. MET invia a Gas Intensive un documento elettronico con tutte le fatture;
5. gli incassi dei crediti sono abbinati automaticamente con le partite contabili sul sistema contabile gestito con l'applicativo informatico; le partite non abbinate vengono indagate e riconciliate (Responsabile Operativo; Amministrazione);
6. effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata; tali controlli devono tenere conto della sede legale della società controparte (es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie (Amministrazione);

7. non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito ecc.) per importi complessivamente superiori a euro 1000;
8. mantenere evidenza, in apposite registrazione su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a euro 1000;
9. obbligo di procedere all'incasso unicamente tramite i conti correnti della società, anche in caso di compensazioni finanziarie per la parte eccedente (Amministrazione);
10. la Società potrà adottare il mezzo di pagamento della compensazione finanziaria - nel rispetto della normativa vigente - solo ed esclusivamente nei confronti del proprio diretto creditore, e quindi senza l'intermediazione di soggetti terzi, avendo cura di documentare debitamente l'operazione, a mezzo di scambio di lettere;
11. obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti della P.A. ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

protocolli preventivi specifici

(nessuno)

FATTURAZIONE PASSIVA E PAGAMENTI

ruoli aziendali coinvolti

Presidente
A.D.
Procuratore esterno
Responsabile Operativo
Amministrazione
Consulenti fiscale esterno
Partner Tecnico (MET International AG)

attività sensibili e reati astrattamente ipotizzabili

- a) Gestione dei pagamenti (compresi i pagamenti correlati al personale)
- b) Verifica della regolarità dei pagamenti (coincidenza tra destinatari e ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni)
- c) Liquidazione delle fatture
- d) Monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali coinvolti nell'area a rischio "pagamenti e incassi" sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame, al rispetto delle procedure aziendali emesse a regolamentazione di tale area a rischio. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio:

1. la fatturazione passiva è soggetta al controllo da parte di MET;
2. Gas Intensive provvede alla programmazione a breve dei pagamenti (Responsabile Operativo; Amministrazione);
3. I pagamenti sono predisposti dall'Amministrazione su autorizzazione del Responsabile Operativo, Procuratore Esterno, Amministratori e Presidente, a seconda dell'ammontare della spesa;
4. La procedura telematica di pagamento richiede una prima password dell'operatore e una successiva password dispositiva. La procedura si chiude sostanzialmente con l'inserimento di due password. I pagamenti vengono tutti effettuati mediante home banking (Amministrazione);
5. Analoga procedura per il pagamento degli stipendi: l'elaborazione delle paghe è affidata all'esterno a; il file elaborato relativo ai cedolini degli stipendi viene inviato in amministrazione ove viene controllato per il pagamento; anche qui il sistema si basa sull'utilizzo di due password, una per l'operatore che predispone il file relativo ai pagamenti, l'altra per l'autorizzazione al pagamento (Procuratore Esterno).
6. Specifici controlli periodici manuali dei mastrini sono previsti al fine di impedire la duplice registrazione di una stessa fattura (Amministrazione).
7. Controlli periodici sull'accuratezza, completezza ed esistenza della documentazione a supporto della fattura (es. ordine, contratto, incarico ecc.) (Amministrazione).
8. Gli incassi dei crediti per i clienti in fornitura sono abbinati automaticamente con le partite contabili sul sistema contabile gestito con l'applicativo informatico; le partite non abbinate vengono indagate e riconciliate (Amministrazione).
9. Viene effettuata la verifica contabile periodica dei pagamenti (Amministrazione).
10. Obbligo di procedere, di regola, al pagamento e all'incasso unicamente tramite i conti correnti della società, anche in caso di compensazioni finanziarie per la parte eccedente;
11. La Società potrà adottare il mezzo di pagamento della compensazione finanziaria – nel rispetto della normativa vigente – solo ed esclusivamente nei confronti del proprio diretto creditore o debitore, e

quindi senza l'intermediazione di soggetti terzi, avendo cura di documentare debitamente l'operazione, a mezzo di scambio di lettere (Amministrazione);

12. Non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito ecc.) per importi complessivamente superiori a euro 1000 (Amministrazione);
13. Mantenere evidenza, in apposite registrazione su archivi informatici, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti presso stati in cui permangono regole di trasparenza meno restrittive per importi superiori, complessivamente, a euro 1000 (Consulente fiscale).
14. La società può utilizzare lo strumento del bancomat e/o carta di credito quale mezzo di pagamento unicamente previa autorizzazione, di volta in volta, dell'A.D.
15. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti della P.A. ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

protocolli preventivi specifici

(nessuno)

PROCESSO FINANZIARIO

ruoli aziendali coinvolti

C.d.A.

Presidente

A.D.

Responsabile Operativo

Amministrazione

Partner Tecnico

attività sensibili

a) Attività finanziaria relativa a:

1. Gestione dei flussi finanziari
2. Gestione dei fondi aziendali
3. Impiego di disponibilità liquide
4. Partecipazioni societarie
5. Costituzione del c.d. "Pacchetto Finanziario"

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. le principali attività del processo finanziario riguardano: a) la gestione dei flussi di cassa (Amministrazione e rendicontazione, Consulente esterno); b) i finanziamenti (C.d.A.); c) gli investimenti finanziari (C.d.A.);
2. tutte le attività dei singoli processi devono prevedere un sistema di autorizzazioni, deleghe e separazioni dei compiti (C.d.A.);
3. compiti precisi di autorizzazione e responsabilizzazione per le operazioni di contabilizzazione;
4. con riferimento alla gestione dei flussi di cassa (Amministrazione) occorre distinguere tra: 1) gestione per pagamenti; 2) gestione per incassi; 3) gestione banche;
5. per la gestione dei flussi di cassa per pagamenti occorre: registrazione e periodico aggiornamento di uno scadenziario analitico delle posizioni debitorie; autorizzazione al pagamento tramite un sistema di deleghe e poteri di firma, tale per cui non ci sia commistione tra chi impegna l'impresa all'acquisto (A.D.) e chi decide il pagamento delle forniture e delle prestazioni (Responsabile Operativo, Amministrazione); verifica dell'anagrafica fornitori (Partner Tecnico; ricorso limitato al pagamento in contanti o tramite assegni con registrazione immediata sul giornale di cassa; obbligo di emissione di assegni "non trasferibili"; custodia dei libretti di assegni in luoghi ad accesso controllato; custodia della password per effettuare pagamenti "home banking"; valutazione dell'efficienza e della regolarità delle operazioni di verifica effettuate sulle casse, con riferimento agli adempimenti formali, di legge e contabili; verifiche di regolarità, adeguatezza, completezza ed aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile (Amministrazione);
6. per la gestione dei flussi di cassa per incassi occorre: registrazione e periodico aggiornamento di uno scadenziario analitico, all'interno del file "Programmazione finanziaria di breve" delle posizioni creditorie; esistenza di documentazione giustificativa per ogni incasso (libro giornale ed estratti conto bancari); predisposizione di un protocollo di registrazione dei valori pervenuti; adozione di misure di controllo in caso di ricorrenti incassi parziali; obbligo di registrazione degli incassi in contanti entro le ventiquattro ore successive sul giornale di cassa; controllo periodico dei documenti attestanti lo

straordinario incasso per contante al fine di consentire che tutte le operazioni siano state rilevate; verifiche di regolarità, adeguatezza, completezza e aggiornamento della documentazione contabile ed extracontabile; accertamento della corretta contabilizzazione e dell'effettivo versamento nei fondi della società di tutti i valori ricevuti attraverso la conciliazione dei dati contabili con gli estratti conto delle banche (Amministrazione);

7. per la gestione banche occorre: che le operazioni di apertura, utilizzo e controllo dei conti correnti siano sempre regolati da una specifica procedura formalizzata in coerenza con la politica creditizia della Società (C.d.A.; A.D.), sulla base di adeguate separazioni dei compiti e della regolarità contabile; l'autorizzazione all'apertura e chiusura di conti correnti da parte della funzione delegata e definizione dei poteri di firma (C.d.A.); la verifica periodica delle condizioni negoziate con le banche e gli altri istituti di credito (A.D.; Amministrazione); il periodico esame dei movimenti effettuati sui conti correnti; le periodiche riconciliazioni bancarie effettuate da funzione diversa di chi ha operato sui conti correnti e di chi ha contabilizzato (Amministrazione);
8. per la pianificazione e gestione finanziaria del c.d. "Pacchetto Finanziario" occorre stabilire ruoli, competenze e responsabilità relativamente alla definizione dei fabbisogni finanziari a medio e lungo termine e delle forme e fonti di copertura; una politica finanziaria organica volta alla formazione del c.d. "Pacchetto Finanziario": Gas Intensive monitora ed aggiorna in diminuzione le linee di credito in essere con selezionati istituti finanziari sulla base delle quali i medesimi istituti o istituti connessi hanno rilasciato le fidejussioni richieste da TAG per la gestione della capacità di trasporto; la corretta rappresentazione a bilancio delle operazioni finanziarie a medio e lungo termine; accertare la regolare ed economica stipula di contratti per l'acquisizione dei finanziamenti a medio e lungo termine; l'autorizzazione da parte del C.d.A. per l'assunzione di passività a medio e lungo termine; il controllo delle condizioni applicate e dei vincoli di garanzia; la verifica del corretto impiego delle fonti; le riconciliazioni periodiche tra le risultanze contabili e i piani di ammortamento (le riconciliazioni sono effettuate anche dal Revisore contabile); il controllo delle garanzie rilasciate e delle loro eventuali cancellazioni;
9. per la gestione degli investimenti finanziari occorre: che gli investimenti finanziari a medio e lungo termine siano preventivamente autorizzati dal C.d.A., in aderenza agli indirizzi politici e strategici ed attuati avvalendosi, anche all'estero, quando possibile, di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di stabilità conforme a quella adottata negli stati membri della UE; l'analisi e la valutazione degli investimenti; la verifica del rispetto delle norme di legge e statutarie; la deliberazione del C.d.A. che autorizzi l'investimento; l'adozione di idonee scritture analitiche, contabili ed extracontabili, per verificare nel tempo la valutazione iniziale;
10. obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti della P.A. ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

protocolli preventivi specifici

(nessuno)

3. I “processi strumentali” relativi ai reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter* del Decreto)

Seguendo la stessa metodologia utilizzata per l'individuazione delle attività “a rischio reato”, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Gas Intensive, i processi considerati “strumentali”, ovvero quei processi c.d. “di supporto” alle attività che insistono sulle aree “ a rischio reato”. Nelle aree di rischio collegate ai reati di cui all'art. 24 *ter* del decreto, con specifico riferimento al reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. e di associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416 *bis* c.p., per “processi strumentali”, intendiamo quei processi – diversi ovviamente dai protocolli preventivi specifici previsti per ogni singola area di rischio - che in “vari modi” possono combinarsi con esse. Nell'ambito di ciascuna attività “strumentale”, sono stati, inoltre, individuati i Ruoli Aziendali coinvolti e le relative attività c.d. “sensibili”. Sono stati, infine, individuati i principali protocolli preventivi che insistono su ciascuna area “strumentale”.

Di seguito è riepilogato il quadro in precedenza esposto.

Con riferimento agli illeciti sopra elencati, i “processi strumentali” collegati alle “macro aree” sensibili ritenute più specificamente a rischio risultano essere i seguenti:

- Gestione del regolamento aziendale per trasferite, rimborsi, utilizzo benefit, mezzi in dotazione
- Gestione delle risorse umane
- Selezione e assunzione del personale
- Gestione dei contratti
- Contabilità e bilancio

GESTIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER TRASFERTE, RIMBORSI, UTILIZZO BENEFIT, MEZZI IN DOTAZIONE

ruoli aziendali coinvolti

A.D.
Responsabile Operativo
Amministrazione

attività sensibili

- a) Gestione delle trasferte
- b) Gestione, controllo e autorizzazione delle note spese
- c) Gestione e controllo dei benefit e dei mezzi in dotazione

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. definizione delle spese rimborsabili (tipologia e limiti) (A.D.);
2. gestione delle note spese mediante compilazione di un "modulo piè di lista" con specifiche funzioni di approvazione gerarchica (Responsabile Operativo);
3. approvazione della trasferta e della nota spese del dipendente da parte del soggetto incaricato previo controllo di merito delle spese;
4. controllo di adeguatezza procedurale, di completezza e accuratezza dei giustificativi su base campionaria (Amministrazione);
5. utilizzo di carte di credito aziendali regolate da specifiche procedure per il pagamento delle spese rimborsabili (A.D.) di cui viene fatta la riconciliazione mediante l'estratto conto (Amministrazione);
6. utilizzo dei benefit aziendali regolato da specifiche procedure interne relative all'assegnazione di cellulari, computer e automobili (Responsabile Operativo).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico
Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari
Sistema di deleghe
Informazione e formazione specifica del personale
Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi
Sistema disciplinare
Documento programmatico di sicurezza
Clausola 231/01 nei contratti con i terzi
Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.
Gestione delle risorse finanziarie
Tracciabilità/archiviazione
Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio
Manuale della sicurezza informatica
Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori
Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

ruoli aziendali coinvolti

C.d.A.

A.D.

Responsabile Operativo

Amministrazione

Consulente Esterno

attività sensibili

a) Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, ecc.):

1. Gestione e archiviazione dei libri previsti dalla legge

2. Raccolta ed archiviazione in appositi files della documentazione relativa ad ogni dipendente e gestione dei dati "sensibili"

b) Gestione presenze, permessi, ferie e straordinari:

1. Elaborazione stipendi e relativa registrazione

2. Pagamento stipendi e relativa registrazione

c) Gestione anticipi ai dipendenti

d) Riconciliazioni con la contabilità generale.

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

- segregazione delle funzioni tra chi aggiorna l'anagrafica dipendenti (Amministrazione e Consulente Esterno) e chi gestisce il loro pagamento (Responsabile Operativo);
- formale autorizzazione delle modifiche apportate all'anagrafica dipendenti e ai dati retributivi e controllo volto a garantire che le modifiche apportate all'anagrafica del personale (inserimento di nuovo personale, cessazione, modifiche delle retribuzioni) siano giustificate da idonea documentazione (Amministrazione);
- utilizzo di meccanismi operativi di controllo atti a garantire la coerenza tra ore retribuite ed ore di lavoro effettuate ed evitare il pagamento di salari/stipendi non dovuti o dovuti solo parzialmente;
- definizione formale dei criteri di assegnazione dei benefit aziendali sulla base di una politica aziendale collegata al ruolo organizzativo ricoperto in azienda (C.d.A.);
- verifica periodica delle competenze da parte del responsabile gerarchico.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione



Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE

ruoli aziendali coinvolti

C.d.A.

A.D.

Responsabile Operativo

Amministrazione

Consulente Esterno

attività sensibili

- a) Individuazione delle posizioni da ricoprire mediante nuove assunzioni
- b) Definizione formale dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire
- c) Raccolta ed archiviazione della documentazione relativa alle candidature pervenute
- d) Analisi delle candidature e verifica della loro "idoneità" rispetto ai profili definiti
- e) Selezione del personale e formalizzazione dell'esito del processo.
- f) Formulazione dell'offerta retributiva

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

- richiesta di curricula, a seconda delle esigenze della società, anche ad associazioni di categoria e/o ad istituti universitari (Responsabile Operativo, Amministrazione);
- formalizzazione dei requisiti richiesti per la posizione da ricoprire e delle valutazioni dei diversi candidati nelle diverse fasi del processo di selezione (A.D., Responsabile Operativo, Amministrazione); i curricula degli assunti vengono conservati in formato informatico o cartaceo;
- formulazione dell'offerta economica in base a Linee Guida aziendali relative alla retribuzione e necessaria autorizzazione per offerte economiche superiori al limite definito per la posizione (C.d.A., A.D.).

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

GESTIONE DEI CONTRATTI

ruoli aziendali coinvolti

C.d.A.

Presidente

A.D.

Responsabile Operativo

Amministrazione

attività sensibili

- a) Revisione dei contratti prima della stipula
- b) Formulazione di integrazioni/modifiche da apportare al contratto prima della stipula
- c) Approvazione dell'ultima versione del contratto.

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

- gestione dei contratti attraverso un sistema protocollare interno (A.D., Responsabile Operativo, Partner Tecnico);
- revisione dei contratti da stipulare, all'interno del suddetto sistema, da parte di diversi soggetti aziendali per approvazioni di diversa natura (tecnico-economica, legale, fiscale, ecc.) (A.D., Responsabile Operativo, Partner Tecnico);
- condivisione tra i vari soggetti coinvolti nel contratto dei commenti e delle proposte di modifica al testo contrattuale (A.D., Responsabile Operativo);
- ogni modifica al contratto comporta un'analisi di fattibilità e conseguente riesame del contratto stesso. L'esito della revisione e la documentazione relativa alle modifiche contrattuali apportate, viene comunicato alle funzioni interne aziendali interessate per la realizzazione del servizio. Il contratto modificato, con l'eventuale documentazione allegata, è, previa approvazione dell'Amministratore Delegato, inviata al Cliente, agli utenti o agli Enti Finanziatori, secondo le modalità da questi previste.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola I. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA



protocolli preventivi specifici

Procedura per la gestione dei contratti

CONTABILITA' E BILANCIO

ruoli aziendali coinvolti

Responsabile Operativo

Amministrazione

Consulente esterno addetto alla verifica della contabilità

attività sensibili

a) Registrazione di contabilità in generale:

della chiusura dei conti

1. Determinazione ed esecuzione degli accantonamenti per poste stimate e delle altre operazioni di chiusura del bilancio
2. Registrazione Elaborazione del prospetto di bilancio da sottoporre ad approvazione

protocolli preventivi

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all'interno della presente area strumentale sono tenuti al rispetto delle procedure aziendali. Tali procedure, oltre a definire chiaramente ruoli e responsabilità degli attori coinvolti nel processo, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:

1. tutte le registrazioni di contabilità generale sono sottoposte ad un adeguato processo approvativo da parte dei responsabili (Responsabile Operativo, Amministrazione). Inoltre, trimestralmente viene effettuato il controllo della contabilità da una Società di revisione;
2. il bilancio viene redatto dall'amministrazione dal consulente esterno, approvato da adeguati livelli gerarchici e, successivamente, sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione.

protocolli preventivi di sistema

Previsione dei divieti nel Codice Etico

Diffusione del Codice Etico verso tutti i dipendenti e i terzi destinatari

Sistema di deleghe

Informazione e formazione specifica del personale

Segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi

Sistema disciplinare

Documento programmatico di sicurezza

Clausola 231/01 nei contratti con i terzi

Accordo Quadro tra Gas Intensive e MET International AG nonché MET Energia Italia S.p.A.

Gestione delle risorse finanziarie

Tracciabilità/archiviazione

Direttiva aziendale in materia di antiriciclaggio

Manuale della sicurezza informatica

Clausola l. 136/2010 nei contratti con i subappaltatori e i fornitori

Procedura di nomina del responsabile interno, autorizzato a trattare con la PA

4. I principi generali di comportamento

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle “macro aree” di attività sensibili e nei “processi strumentali” sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal modello e, in particolare, dal Codice Etico di GAS INTENSIVE.

In generale è fatto di divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto sempre divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative inerenti al settore di attività, o la brand image di Gas Intensive;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso – in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a Gas Intensive;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch’essi redatti per iscritto, con l’indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno

due soggetti appartenenti a Gas Intensive;

- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura;
- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione circa l'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di Gas Intensive per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio (ad es.: delibera del Consiglio di Amministrazione per il conferimento di incarichi a rappresentanti locali).

Per quanto riguarda la prevenzione del rischio di infiltrazione criminale occorre procedere alla ricognizione, da parte dell'impresa, del rischio di infiltrazione della criminalità organizzata o di contatti con essa nell'ambito dell'attività d'impresa, in una determinata area o in uno specifico contesto.

A tal fine è necessario svolgere un'analisi preventiva e continua del territorio o del contesto, rivolta ad individuare e valutare il pericolo che le organizzazioni criminali, localmente insediate, possano condizionare l'attività d'impresa, strumentalizzandola per il conseguimento di vantaggi illeciti.

Qualora l'impresa, per le sue dimensioni o caratteristiche, non sia in grado di svolgere autonomamente questa analisi, essa può avvalersi dell'ausilio conoscitivo e del supporto offerto da istituzioni pubbliche, associazioni di categoria o di volontariato.

Al fine di effettuare l'analisi preventiva del territorio, è preliminare la raccolta del maggior numero possibile di dati e di informazioni utili per la conoscenza degli attori operanti nel territorio.

E' auspicabile a tal fine – ove ne sussistano le condizioni – una previa interlocuzione con autorità pubbliche e soggetti rappresentativi localmente competenti (prefetti, questori, forze di polizia, sindaci, associazioni industriali, associazioni sindacali di riferimento od eventuali soggetti funzionalmente assimilabili, associazioni volontarie), diretta ad acquisire dati, indicazioni, circostanze rilevanti ai fini della rilevazione degli indici di attenzione o dei criteri di valutazione.

Per effettuare l'analisi preventiva del territorio possono essere presi in considerazione:

- a) i provvedimenti o documenti giudiziari o di polizia ove disponibili;
- b) le relazioni periodiche, ove accessibili, di istituzioni pubbliche competenti;
- c) le rilevazioni degli ispettorati del lavoro;
- d) le statistiche ISTAT;
- e) gli studi sociologici e criminologici disponibili o richiesti ad esperti qualificati;
- f) le rilevazioni ed elaborazioni delle Camere di Commercio, delle associazioni imprenditoriali e sindacali, delle associazioni *antiracket*, nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato svolgente funzioni similari nell'ambito dei diversi contesti territoriali;
- g) le inchieste e le cronache giornalistiche.

Le informazioni ed i dati di conoscenza acquisiti possono risultare utili anche per la selezione dei diversi interlocutori territoriali: dipendenti, collaboratori, professionisti, fornitori.

La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale comporta una valutazione di affidabilità dei diversi soggetti (persone fisiche od enti) che hanno rapporti con l'impresa.

A tal fine possono essere utilizzati indici di attenzione e tra questi:

- a) sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (art 3 ss. L. 1423 del 1956; art. 10 L. 575 del 1965);

- b) applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- c) applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del d. lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- d) costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni indicate *sub a*), b) e c), ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- e) imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- f) imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
- g) intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- h) mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva;
- i) mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

L'accertamento delle situazioni di cui sopra incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.

Criteri di selezione del personale

La selezione del personale, di qualunque livello, deve essere effettuata in modo trasparente e sulla base dei soli criteri di:

- a) professionalità specifica rispetto all'incarico o alle mansioni;
- b) uguaglianza di trattamento per mansione contrattuale;
- c) affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

Informazioni preventive

Nella valutazione preventiva delle risorse umane in termini di professionalità ed affidabilità è utile la previa interlocuzione con autorità pubbliche e soggetti rappresentativi localmente competenti.

Ai fini della valutazione di affidabilità si deve tenere altresì conto degli aspetti relazionali dei prestatori di lavoro candidati all'assunzione con l'ambiente di appartenenza, sempre che assumano significato sintomatico.

Per la partecipazione alle procedure di selezione devono essere prodotti dall'interessato:

- il certificato penale generale;
- il certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi.

In alternativa, l'interessato può rilasciare una autocertificazione nella quale dichiara di non aver subito condanna, né di avere procedimenti in corso per i seguenti reati: associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 - *bis* c.p.), scambio elettorale politico mafioso (art. 416 -

ter c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 - bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 - ter c.p.).

Informazioni continuative

Fermi gli obblighi eventualmente assunti nell'ambito di Protocolli di legalità, il lavoratore, di qualunque livello, deve comunicare alla società o all'impresa l'eventuale intervenuta sottoposizione a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità organizzata o per reati che comunque incidano sui requisiti di professionalità ed affidabilità.

Formazione

Il personale della struttura, a cura della Dirigenza aziendale, è informato circa i rischi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, mediante la diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di criminalità presenti nel territorio.

La Dirigenza aziendale predispone corsi di formazione, che includono l'aggiornamento sull'evoluzione dei rischi di inquinamento da criminalità e l'educazione alla legalità, quale componente fondamentale dell'etica professionale e presupposto indispensabile per una sana e duratura crescita economica.

Le imprese che, per dimensioni o caratteristiche, non sono autonomamente in grado di garantire un'adeguata informazione ai loro dipendenti, possono chiedere ausilio ad istituzioni pubbliche, associazioni professionali o di volontariato.

Criteri di selezione di fornitori e clienti

Selezione dei fornitori

L'obiettivo di prevenire il pericolo di infiltrazioni criminali deve essere perseguito utilizzando il massimo numero possibile di fonti informative, sia al momento della selezione o del primo contatto con i fornitori significativi, sia nella valutazione delle successive condotte.

Le procedure di selezione dei fornitori significativi devono essere ispirate ai criteri e principi seguenti:

- a) trasparenza delle procedure di selezione;
- b) pari opportunità di accesso;
- c) professionalità;
- d) affidabilità;
- e) economicità.

Il principio di economicità non può mai prevalere sugli altri criteri.

L'impresa definisce, se possibile, "liste di fiducia" di fornitori qualificati (*vendor list*), nelle quali iscrivere le aziende fornitrici in possesso dei requisiti che soddisfano i criteri indicati sopra.

L'accertamento dei requisiti è effettuato al primo contatto con il fornitore od al momento dell'inclusione nella lista.

L'esibizione del certificato antimafia è sempre chiesta al momento dell'iscrizione nella lista; può essere chiesta anche al momento della conclusione dei contratti di fornitura e nel corso della durata dei contratti medesimi.

Nell'ambito della definizione dei requisiti necessari per le liste di fiducia, la parte contraente con l'impresa dichiara nel contratto, sotto la propria responsabilità, che agisce in nome proprio ovvero indica la persona fisica o giuridica titolare o beneficiaria effettiva del rapporto, fornendo documentazione idonea a consentirne l'identificazione.

La parte contraente deve, altresì, documentare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa antimafia. Le fotocopie sono ammissibili solo se accompagnate da autocertificazione di conformità all'originale.

Sono esclusi dall'accertamento dei requisiti di affidabilità i fornitori che operano in settori sottoposti a vigilanza pubblica, ovvero iscritti ad Albi per i quali il requisito di affidabilità è condizione imprescindibile.

E' contrattualmente imposto al fornitore di comunicare senza indugio le situazioni precedentemente elencate, nonché ogni altra circostanza sopravvenuta che possa influire sul mantenimento dei requisiti.

Qualora il fornitore svolga un'attività per la quale (o per parte della quale) siano necessarie autorizzazioni, permessi, licenze o concessioni ed il rapporto da instaurare con l'impresa ricada nell'ambito delle attività a cui le autorizzazioni, i permessi, le licenze o le concessioni si riferiscono, la consegna della documentazione corrispondente costituisce requisito indispensabile per l'instaurazione di qualsivoglia rapporto e per l'iscrizione nella lista dei fornitori qualificati.

Qualora il fornitore operi sulla base di un contratto di appalto (di qualsivoglia genere), il fornitore deve produrre, oltre che l'indicazione nominativa degli addetti all'appalto, l'attestazione della regolarità retributiva e contributiva per tutti gli addetti impegnati.

Se l'impresa appaltatrice intende avvalersi di qualsiasi forma di subappalto o comunque di intervento o collaborazione da parte di altre imprese, deve preventivamente darne comunicazione all'impresa committente e produrre documentazione dell'impresa subappaltatrice (o interveniente ad altro titolo).

La dichiarazione di dati falsi od incompleti comporta la risoluzione del contratto.

Selezione dei clienti

Devono essere acquisite tutte le informazioni accessibili relative ai clienti, da utilizzare, oltre che per la normale valutazione di tipo commerciale, anche per la verifica di possibili rapporti con soggetti ed attività riconducibili ad organizzazioni criminali.

L'acquisizione e la raccolta di informazioni relative ai clienti significativi devono essere effettuate sia nell'avvio che durante lo svolgimento del rapporto.

Le forniture ai clienti devono essere immediatamente sospese qualora risultino concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, anche tenuto conto degli indici di attenzione precedentemente elencati, oppure del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di:

- a) mutamenti repentini o reiterati nella compagine sociale o negli organi sociali;
- b) mutamenti significativi del settore di attività;
- c) mutamenti repentini riguardo alle dimensioni dell'attività, al patrimonio, alle richieste di forniture.

Pagamenti ed altre transazioni finanziarie

Tutti i pagamenti o le transazioni finanziarie devono essere effettuati tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.

Non sono ammessi pagamenti in contanti per somme superiori ad € 1000.

Misure di sicurezza, obblighi di segnalazione, forme di collaborazione con polizia e magistratura

I responsabili della struttura, sulla base di regole stabilite dall'impresa, garantiscono un'efficace vigilanza, tale da consentire l'accesso all'area dell'impresa soltanto a persone o mezzi autorizzati.

A questo scopo, se possibile, devono essere attivati sistemi informatici e di videosorveglianza idonei ad assicurare la registrazione degli ingressi nell'area d'impresa; l'accesso a questa deve essere limitato soltanto alle persone ed ai mezzi provvisti di documento identificativo emesso dall'impresa medesima o autorizzati per iscritto dalla Direzione della struttura.

Il documento identificativo deve essere esibito a richiesta del personale di vigilanza; in caso di diniego, è impedito l'ingresso e ne è data informazione alla Direzione della struttura.

E' fatto divieto a tutti i prestatori di lavoro dell'impresa di sottostare a richieste estorsive di qualsiasi tipo (pizzo, messa a posto, offerte ecc.), da chiunque formulate; il prestatore di lavoro è in ogni caso tenuto ad informare l'autorità di polizia.

Nel caso di attentati ai beni aziendali o di minacce, è fatto obbligo a tutti i prestatori di lavoro di informare immediatamente le autorità di polizia, fornendo senza reticenza e con pieno spirito di collaborazione, tutte le informazioni e le notizie possedute, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in ordine ad eventuali antefatti e circostanze rilevanti ai fini delle indagini.

E' altresì immediatamente segnalato all'Organismo di Vigilanza, da parte di chiunque ne venga a conoscenza, ogni ulteriore fatto od elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività dell'impresa. L'Organismo di Vigilanza, in via autonoma, ne informa senza ritardo la Prefettura competente. L'obbligo di segnalazione non esclude l'ulteriore obbligo di denuncia alla competente autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire.

Sono garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l'anonimato, a coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con il pieno supporto, anche di assistenza legale, garantito dalla Direzione.

L'impresa verifica che non siano realizzate attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante ed informa le autorità competenti per l'eventuale attivazione di adeguate misure di protezione.

La mancata osservanza da parte dei prestatori di lavoro, dipendenti, dirigenti e amministratori, degli obblighi di segnalazione relativi ai rischi concreti di infiltrazione criminale, costituisce grave illecito disciplinare.

Altri soggetti

Nell'ambito dell'attivazione di un sistema di reti territoriali, deve essere concretamente favorita la partecipazione a "protocolli d'intesa" (o patti similari) tra soggetti pubblici, imprese, associazioni di categoria ed organizzazioni sindacali, volti a prevenire le infiltrazioni criminali ed a promuovere sviluppo e legalità nell'ambito di aree territoriali, specificamente definite, dove l'impresa si trovi ad operare con altre imprese o gruppi.

5. I compiti dell'Organismo di Vigilanza

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e denominato "Parte speciale B - Regolamento dell'Organismo di Vigilanza", in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati in materia di criminalità organizzata, previsti dal D.lgs. n. 231/2001;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi di flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi *sub* responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati di criminalità organizzata, al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, secondo i termini indicati nel documento "Disciplina e compiti dell'OdV".